



APS

STATUTO 2019

INDICE

| | |
|---|----|
| INDICE | 2 |
| Titolo I Definizione e struttura del Movimento | 4 |
| 1. Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva..... | 4 |
| 2. Struttura di Cittadinanzattiva APS | 6 |
| Titolo II Strutture di base e reti di tutela..... | 6 |
| 3. Adesioni individuali | 6 |
| 4. Adesioni collettive..... | 7 |
| 5. Partecipazione e rappresentanza dei cittadini..... | 7 |
| 6. Il Coordinatore dell'Assemblea Territoriale | 8 |
| 7. Le politiche delle Reti | 9 |
| Titolo III Norme generali e Organi di garanzia e controllo..... | 10 |
| 8. Le elezioni | 10 |
| 9. Il Collegio Nazionale di Garanzia | 10 |
| 10. Gli Organi di controllo | 11 |
| 11. Il Revisore legale dei conti..... | 12 |
| Titolo IV Strutture regionali..... | 12 |
| 12. Il Congresso regionale..... | 12 |
| 13. Organi politici regionali | 12 |
| 14. Il Segretario regionale | 13 |
| 15. Il Comitato direttivo regionale | 14 |
| Titolo V Struttura nazionale | 14 |
| 16. Il Congresso nazionale | 14 |
| 17. Il Presidente di Cittadinanzattiva | 15 |
| 18. Il Segretario generale di Cittadinanzattiva | 15 |
| 19. La Segreteria nazionale | 16 |
| 20. La Direzione nazionale..... | 17 |
| 21. Conferenza permanente delle Regioni | 17 |
| Titolo VI Sanzioni politiche e disciplinari..... | 18 |
| 22. Incompatibilità..... | 18 |
| 23. Esclusione..... | 18 |
| 24. Sospensioni..... | 19 |
| 25. Revoca di incarichi | 19 |
| 26. Decadenza | 19 |
| 27. Mozioni di sfiducia e scioglimenti | 20 |
| Titolo VII Patrimonio e responsabilità | 20 |
| 28. Simboli | 20 |
| 29. Patrimonio ed entrate..... | 20 |
| 30. Bilancio consuntivo e preventivo | 21 |
| 31. Registro dei volontari | 21 |
| 32. Avanzi di gestione | 21 |
| 33. Disposizioni finali | 22 |
| Allegato allo Statuto e parte integrante di esso è la Carta d'identità di Cittadinanzattiva..... | 23 |

| | |
|--|----|
| CARTA D'IDENTITA' DI CITTADINANZATTIVA..... | 23 |
| 12. Storia, finalità e definizione di Cittadinanzattiva..... | 23 |
| 13. Modalità di azione per la tutela dei diritti..... | 24 |
| 14. Relazioni con soggetti diversi..... | 25 |
| 15. Poteri e risorse..... | 26 |

PROLOGO

Dovunque un essere umano si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, anche attraverso attività di conciliazione e mediazione sociale, azioni di tutela diretta o con iniziative dirette all'affermazione di un nuovo diritto.

Titolo I

Definizione e struttura del Movimento

1. Finalità e potere di tutela di Cittadinanzattiva

1. Cittadinanzattiva è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, e per la promozione delle pari opportunità.

Cittadinanzattiva, nello spirito dell'articolo 118 della Costituzione Italiana, accoglie e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà.

Cittadinanzattiva agisce inoltre per la lotta agli sprechi e alla corruzione, per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, del

territorio, della salute, dell'istruzione, della qualità di vita, della sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.

Cittadinanzattiva svolge, in coerenza con l'art. 5 d.lgs. 117/2017: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; organizzazione e gestione di attività di protezione civile, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ponendosi all'interno del vasto movimento consumeristico, Cittadinanzattiva ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

Inoltre Cittadinanzattiva, ai sensi dell'articolo 6.1 del D.Lgs 117/2017, potrà esercitare attività diverse da quelle sopraelencate.

Cittadinanzattiva è Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi dell'art.35.1 del D.Lgs 117/2017.

Al fine di perseguire le finalità suddette Cittadinanzattiva può utilizzare e gestire, a scopo sociale, beni mobili e immobili

confiscati e sequestrati per reati di criminalità organizzata, mafie, corruzione e, comunque, rivenienti da reato.

2. Cittadinanzattiva

- afferma in Italia e in Europa la cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà delle iniziative civiche, basandosi sui principi di autonomia delle formazioni sociali e corresponsabilità di ogni uomo e donna per l'indirizzo e l'attuazione delle politiche pubbliche;

- accoglie e valorizza tutte le risorse umane disponibili a concorrere in forme allargate di governo alla formazione e tutela di beni comuni.

- promuove la partecipazione dei giovani e assicura loro la formazione: in particolare promuove e realizza percorsi di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e altri operatori.

- promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene azioni volte a rimuovere situazioni di discriminazione come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile;

- svolge attività nei settori della tutela dei diritti civili, della cooperazione e della solidarietà internazionale;

- promuove inoltre la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche;

- incentiva lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;

- realizza e pratica forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

- si impegna per la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità anche a livello internazionale, strettamente legate alla promozione di reti associative a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;

- più in generale, si impegna in tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

3. Il Codice di condotta, approvato dal Congresso nazionale del giugno 2012, è parte integrante del presente Statuto. Il suo contenuto è vincolante per gli individui e gli organismi che operano nel Movimento.

4. In applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, per le finalità del presente Statuto il Segretario generale o i Segretari regionali di Cittadinanzattiva possono agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.

5. Nome e simboli di Cittadinanzattiva APS sono legittimamente usati per azioni extraprocessuali di tutela e per iniziative civiche dai soggetti responsabili secondo il presente Statuto, eletti nelle Assemblee

territoriali o nei Congressi. Tutti gli aderenti possono usare nome e simboli per attività decise in Assemblea o sotto la responsabilità dei rispettivi Coordinatori locali, che ne riferiscono all'Assemblea stessa nella prima riunione successiva.

2. *Struttura di Cittadinanzattiva APS*

Cittadinanzattiva APS per lo svolgimento delle proprie attività e perseguimento delle finalità previste nel presente Statuto si articola in una struttura Nazionale, in strutture Regionali o di Province Autonome, e in strutture Locali presenti nel territorio, denominate Assemblee Territoriali, le cui attribuzioni ed organizzazioni sono disciplinate nel presente Titolo I e nei successivi Titoli II, III e IV del presente Statuto.

Titolo II

Strutture di base e reti di tutela

3. *Adesioni individuali*

1. Possono aderire persone di ogni nazionalità o senza appartenenza nazionale, che assumono impegni civici, a qualunque titolo risiedano o dimorino nel territorio dell'Unione Europea e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. Le adesioni sono raccolte dal Coordinatore delle Assemblee Territoriali e inoltrate al Segretario regionale il quale ne sottopone l'ammissione alla decisione della Segreteria regionale di cui al successivo Articolo 13.2 ovvero al Comitato direttivo regionale di cui all'Articolo 13.4. In caso di costituzione di nuova assemblea e fino alla elezione del Coordinatore, da persona autorizzata dal Segretario regionale.

Le adesioni nazionali sottoscritte anche via web sono raccolte dal Segretario generale il quale ne sottopone l'ammissione alla decisione dell'Organo di amministrazione di cui al successivo Articolo 19.3.

3. I Coordinatori di Assemblee Territoriali conservano le schede di adesione da loro direttamente raccolte, nonché quelle che vengono loro trasmesse dall'Organo di Amministrazione, e ne trasmettono copia alla sede regionale e a quella nazionale, che cura l'aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sul diritto alla riservatezza.

4. Irregolarità nella raccolta di adesioni sono segnalate al Segretario regionale e, in via concorrente, al Segretario generale, che provvedono alla verifica e eventualmente all'annullamento delle stesse.

5. Il rinnovo delle adesioni deve essere verificato annualmente in occasione della raccolta delle quote.

6. Gli Organi collegiali competenti di cui al precedente punto 2 devono, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di un eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Chi ha proposto la domanda di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale di Garanzia di cui al successivo Articolo 9.

8. Ogni aderente ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei libri sociali di cui all'articolo 15.1 D.Lgs 117/2017 previa richiesta all'Organo che li detiene. Eventuali costi saranno a carico del richiedente.

9. Sono causa di inammissibilità di un aderente le condizioni stabilite dall'articolo 22.1 del presente Statuto "Incompatibilità".

4. Adesioni collettive

1. Possono aderire inoltre associazioni e movimenti con finalità omogenee a quelle indicate all'art. 1, i quali comunicano la scelta di adesione collettiva con atto del loro Presidente o legale rappresentante, accettata al livello territoriale corrispondente alla loro operatività dal Segretario regionale o dal Segretario generale, sentiti i rispettivi Organi collegiali di direzione.

2. I Presidenti e gli associati di una delle organizzazioni, di cui al comma precedente, hanno tutte le opportunità e le responsabilità dei singoli aderenti a Cittadinanzattiva, salvo i diritti elettorali attivi e passivi. Essi acquisiscono anche tali diritti compilando scheda personale di adesione all'Assemblea Territoriale del luogo ove risiedono o dimorano.

5. Partecipazione e rappresentanza dei cittadini

1. Gli aderenti partecipano alle attività di Cittadinanzattiva APS nelle Assemblee territoriali, che in ambito locale orientano le azioni collettive nel confronto costante con cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa.

In ossequio ai principi della Carta di Identità di Cittadinanzattiva, l'uguaglianza, il dialogo, la trasparenza, l'accoglienza e la centralità delle persone sono posti alla base dei rapporti fra tutti gli attivisti del Movimento.

2. Le Assemblee sono organismo di base in cui tutti i programmi sono presentati e discussi e sono comunicate le iniziative civiche già intraprese o delle Reti. Attraverso le Assemblee gli aderenti partecipano anche alla formazione di politiche regionali, nazionali e sovranazionali o internazionali del Movimento.

3. Le Assemblee determinano con proprio regolamento i modi in cui assicurare l'informazione agli aderenti e la loro partecipazione.

4. Le riunioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione se partecipa la maggioranza assoluta degli aderenti o, in seconda, qualunque sia il numero dei partecipanti.

5. Le Assemblee eleggono, con la maggioranza dei votanti, un Coordinatore, che resta in carica fino a scadenza congressuale, salvo dimissioni o revoca dall'incarico. A metà mandato il Coordinatore sottopone a conferma dell'Assemblea il suo incarico.

6. Cittadinanzattiva organizza e dà rappresentanza a livello regionale e nazionale agli aderenti nella forma di Congressi permanenti in carica quattro anni. Tutti gli aderenti hanno diritto di votare e di candidarsi, purché l'adesione sia intervenuta almeno tre mesi prima della data di svolgimento delle elezioni.

7. Ai fini delle elezioni il territorio di ciascuna regione o provincia autonoma è suddiviso dal Congresso regionale su proposta del Segretario in Assemblee Territoriali costituite con almeno 50 adesioni. Il Congresso determina anche il numero dei rappresentanti eleggibili per ogni Assemblea secondo criteri omogenei e favorisce la costituzione di nuove assemblee ove ve ne siano le condizioni.

8. Gli aderenti di una località, ove non è costituita Assemblea territoriale, partecipano alle elezioni presso l'Assemblea per loro più agevole da raggiungere, su delibera del Congresso regionale. Se il numero di elettori aggregati raggiunge il quorum necessario a eleggere un delegato, il Congresso aumenta di una unità il numero degli eleggibili e la riserva agli aderenti aggregati. In tal caso è possibile anche istituire un seggio distaccato nella località di residenza della maggioranza di aderenti senza Assemblea: il delegato aggiuntivo è eletto se alle votazioni partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

9. I candidati al Congresso regionale sono eletti dalle Assemblee territoriali con procedure definite da regolamenti regionali. I Congressi regionali così costituiti eleggono delegati al Congresso nazionale, scelti tra tutti gli aderenti.

10. Le candidature a Segretario generale e Presidente, così come quelle a Segretari regionali e Presidenti regionali, devono essere presentate entro termini che la Direzione nazionale e, rispettivamente i Direttivi regionali o i Congressi regionali fissano all'inizio di ciascun percorso congressuale. A maggioranza assoluta, per ragioni che devono essere esplicitate nella delibera, i congressi regionali e nazionale possono ammettere nuove candidature nel corso del loro svolgimento.

6. Il Coordinatore dell'Assemblea Territoriale

1. Il Coordinatore di Assemblea Territoriale:

- coordina e promuove tutte le attività di Cittadinanzattiva nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari e

delle indicazioni degli organi dirigenti regionali e nazionali, avvalendosi della collaborazione dei Coordinatori delle reti che fanno capo alla propria assemblea territoriale;

- promuove la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle;

- si adopera affinché l'Assemblea sia luogo di ascolto, di analisi, di ricerca di soluzione dei bisogni delle comunità, di raccolta e valorizzazione delle competenze, di scambio di informazioni, di definizione condivisa di politiche per i beni comuni;

- al termine di ogni anno redige un rendiconto sui risultati ottenuti.

2. Il Coordinatore di Assemblea, con l'aiuto di un Gruppo di collaboratori, scelti in Assemblea:

- cura la raccolta delle adesioni;

- presiede le riunioni e ne redige i verbali;

- conserva tutta la documentazione;

- cura che gli aderenti siano sempre puntualmente informati su attività e iniziative;

- convoca l'Assemblea almeno due volte l'anno e comunque quando lo richiedano almeno dieci aderenti;

- nelle fasi congressuali, raccoglie le candidature e assicura il rispetto delle procedure elettorali.

3. I Coordinatori delle Assemblee:

- sono i responsabili dei "Centri di ascolto e tutela" afferenti al territorio di competenza dell'Assemblea;

- sono coinvolti nelle consultazioni che avvengono nella dimensione regionale e in

quella nazionale, con attivazione di specifici spazi.

7. Le politiche delle Reti

1. Cittadinanzattiva APS realizza la tutela sociale dei diritti tramite gruppi di iniziativa civica collegati in Reti. Sono Reti del movimento la rete europea ACN-Active Citizenship Network, e le reti nazionali: Tribunale per i diritti del malato, Procuratori dei cittadini, Giustizia per i Diritti, Scuola di cittadinanza attiva, CNAMC-Coordinamento delle Associazioni dei malati cronici. Altre Reti possono essere costituite con delibera della Direzione nazionale.

Nell'ambito delle politiche della salute, Cittadinanzattiva APS - sia nella sua dimensione nazionale, sia nelle sue articolazioni regionali - opera nel quadro della normativa ECM (Educazione Continua in Medicina), direttamente o in collaborazione con terzi, promuovendo, organizzando ed erogando attività formative nelle diverse tipologie previste dalla normativa (residenziali, di formazione a distanza, di formazione sul campo), finalizzate al miglioramento dei sistemi assistenziali. In questo ambito, può dotarsi (direttamente o tramite contratti e/o accordi con terzi) di strutture, risorse umane, economiche e infrastrutturali che configurino un'organizzazione specifica, stabile o temporanea, secondo necessità, finalizzata alla programmazione e alla produzione di iniziative ed eventi formativi in campo sanitario.

2. I Coordinatori nazionali delle Reti sono eletti dalla Direzione Nazionale su proposta del Segretario generale, durano in carica fino alla scadenza congressuale e sono soggetti a verifica a metà mandato, ai sensi del successivo

Articolo 16.8 a metà mandato, presentano alla Direzione rapporti annuali di attività e progetti.

3. I Congressi locali e regionale, su proposta rispettivamente del Coordinatore di Assemblea e del Segretario regionale, eleggono i Coordinatori locali e regionali delle reti. I Coordinatori di rete vengono associati rispettivamente al Gruppo di coordinamento dell'Assemblea ed alla Segreteria regionale.

I Coordinatori delle reti promuovono la collegialità delle decisioni e delle azioni dirette a realizzarle, e sono soggetti a verifica a metà mandato.

4. Reti di livello regionale possono essere costituite ai sensi del presente Statuto, purché formate da almeno venti aderenti ripartiti in gruppi di località diverse, previo giudizio di compatibilità e coerenza delle loro finalità con i principi del presente Statuto e della Carta di identità di Cittadinanzattiva APS da parte del Collegio Nazionale di Garanzia. Per i Coordinatori si procede come sopra.

5. Tutti i gruppi che operano in Rete hanno ampia autonomia di iniziativa ma devono indirizzare l'azione nel rispetto delle linee programmatiche formulate dagli Organi del Movimento e sono sottoposti al potere di verifica di livello corrispondente o superiore. In caso di cumulo di incarichi o di conflitto politico, per la verifica intervengono gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore e, in ultima istanza, si ricorre al Collegio Nazionale di Garanzia.

6. L'impegno nelle Reti non esonera alcun aderente dal partecipare alla formazione di indirizzi comuni tramite Assemblea territoriale: annualmente i Coordinatori di rete presentano in

Assemblea un rapporto di attività e i progetti futuri. Così fanno i Coordinatori regionali nei rispettivi Direttivi o Congressi.

Titolo III

Norme generali e Organi di garanzia e controllo

8. Le elezioni

1. Le elezioni ordinarie di Cittadinanzattiva sono indette dal Segretario generale ogni quattro anni e devono svolgersi contemporaneamente in tutte le Assemblee Territoriali alla scadenza quadriennale. La Direzione nazionale provvede con proprio regolamento a determinare tempi e modalità delle elezioni.

2. Elezioni generali straordinarie possono tenersi prima della scadenza, per gravi crisi del movimento. Il Segretario generale indice altresì elezioni straordinarie in una sola regione, quando per qualunque ragione il Segretario di essa lasci l'incarico e il relativo Congresso risulti in grave crisi e non riesca a sostituirlo. In entrambi i casi di elezioni straordinarie occorre una delibera della Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. I Segretari regionali possono altresì indire, in via straordinaria, elezioni in ogni singola assemblea, se la maggioranza dei suoi delegati cessa dall'incarico o se, essendosi costituita nuova Assemblea, si deve integrare il Congresso regionale con altri eletti. In tali casi, il mandato dei nuovi rappresentanti scade in concomitanza delle elezioni ordinarie.

4. Il voto su persone è segreto, se riguarda cariche monocratiche o se si sceglie da una lista maggiorata rispetto agli eleggibili: in tal caso ciascun elettore ha un numero di preferenze non superiore a un terzo degli eleggibili.

5. Ogni aderente ha diritto ad esprimere un solo voto e non sono ammesse deleghe.

6. La elezione a cariche monocratiche si limita a due mandati consecutivi e si evita il cumulo di cariche.

9. Il Collegio Nazionale di Garanzia

1. Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da cinque persone elette dal Congresso nazionale su proposta del Presidente del Movimento, che sottopone alla votazione anche un elenco almeno eguale, e comunque non superiore a dieci, di nominativi per sostituzioni in caso di dimissioni o decadenza dei primi. La scelta tra i sostituti sarà fatta dal Presidente del Movimento in considerazione delle esigenze di rappresentatività e funzionalità del Collegio.

L'incarico di componente del Collegio è incompatibile con incarichi monocratici, con la partecipazione alla Direzione nazionale, o con la posizione di rapporto di lavoro subordinato o coordinato con il Movimento.

2. Il Collegio Nazionale di Garanzia contribuisce alla interpretazione dello Statuto, operando come organo di consultazione da parte del Presidente, o pronunciandosi con decisione vincolante sui conflitti tra organi. Ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto alla approvazione del Congresso nazionale. Il Collegio giudica della compatibilità e coerenza degli Statuti regionali o delle

finalità di nuovi gruppi locali delle reti di cui all'Articolo 7.4 con il presente Statuto.

3. Il Collegio interviene in via conciliativa nei conflitti di ogni tipo interni al Movimento, su richiesta degli interessati o su sollecitazione del Presidente, e comunque in rapporto di collaborazione ed interlocuzione con lui, svolgendo anche autonomi accertamenti o indagini. Il Collegio ha facoltà di delegare tali compiti stabilmente, o per ogni singolo caso, ad alcuni o anche a uno solo dei suoi componenti. Iniziata una procedura dinanzi al Collegio non sono consentite iniziative di conciliazione di altri organi.

4. Il Collegio con la maggioranza qualificata dei 4/5, ha giurisdizione sulle proposte di esclusione formulate dai Segretari ai sensi dell'Articolo 23 e con la maggioranza assoluta sui ricorsi contro le sospensioni disposte dagli stessi ai sensi dell'Articolo 24. Il CNG si pronuncia entro quaranta giorni dalla data delle richieste, salvo che per la complessità del caso e/o l'esigenza di esperire istruttoria il Collegio deliberi una proroga non superiore ai giorni 80, che viene immediatamente comunicata all'interessato. Con il consenso dell'interessato è possibile disporre una proroga di durata superiore.

Nei casi in cui l'interesse del Movimento lo richieda il CNG può disporre anticipatamente e con effetto immediato il divieto per le persone sottoposte a procedimento penale di far uso di nome e simboli.

5. Il Collegio si può avvalere di collaboratori esterni per le attività conciliative e istruttorie; può adottare un regolamento per il suo funzionamento ed elegge a maggioranza assoluta il suo

Presidente, che partecipa di diritto al Congresso nazionale.

6. E' costituita nel Collegio una sezione elettorale permanente, di tre persone compreso il Presidente, che ha giurisdizione esclusiva sui ricorsi relativi a irregolarità nelle procedure elettorali di ogni livello del Movimento.

7. Ogni aderente di Cittadinanzattiva è tenuto, per i casi di conflitto interni al movimento, preliminarmente a esperire il procedimento davanti al Collegio Nazionale di Garanzia, prima di adire la giustizia ordinaria o altre vie di mediazione o conciliazione. L'omissione del ricorso preventivo al Collegio Nazionale di Garanzia è causa di esclusione dal Movimento ai sensi dell'Articolo 23.

10. Gli Organi di controllo

1. Gli Organi di controllo regionali e nazionale, ai sensi dell'Art.30 del D.Lgs 117/2017, hanno il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile. Redigono e trasmettono una propria relazione prima dell'annuale approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, che devono tenerne conto. Se in corso d'anno riscontrano irregolarità, devono darne immediata comunicazione agli Organi direttivi regionali e nazionali, oltre che ai Segretari interessati, regionali e nazionale.

2. Gli Organi di controllo sono composti da tre persone, iscritte all'albo dei Revisori contabili, elette dagli Organi direttivi del corrispondente livello, anche tra esterni al Movimento, su proposta del Segretario regionale o generale. Scelgono nel loro seno un Presidente dell'Organo.

11. Il Revisore legale dei conti

1. La Direzione Nazionale di cui all'Articolo 20 del presente Statuto, può eleggere il Revisore legale dei conti ai sensi dell'Art. 31.1 del D.Lgs 117/2017.

Titolo IV Strutture regionali

12. Il Congresso regionale

1. Il Congresso regionale permanente orienta l'azione del movimento, in ambito regionale, nel confronto costante con i cittadini, istituzioni, forze sociali, categorie professionali, soggetti della ricerca scientifica e culturale, operatori e imprese della comunicazione di massa. Esso decide le grandi linee di intervento del Movimento nella regione organizzando, all'occorrenza, per commissioni i propri lavori. Se non è costituito il Comitato direttivo, di cui all'Articolo 15.4, il Congresso ne riassume in sé compiti e poteri.

2. Il Congresso regionale è composto dai rappresentanti eletti nelle Assemblee Territoriali in conformità a quanto disposto negli articoli precedenti.

3. Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall'incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso nuova elezione della Assemblea di provenienza.

4. Il Congresso è convocato di norma una volta all'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario regionale o da chi ne fa le veci, o quando lo richieda un quinto dei suoi componenti. Il potere di convocazione può essere esercitato eccezionalmente e in via sostitutiva dal Segretario generale.

5. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, o in seconda qualsiasi sia il numero dei presenti. Si delibera di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è diversamente disposto dal presente Statuto. Se è richiesto un quorum di validità, le assenze rigorosamente giustificate sono detratte.

6. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta, nelle quali vi sia storicamente presente una sola Assemblea Territoriale, e fino alla eventuale costituzione di altre Assemblee Territoriali, le funzioni di Segretario Regionale e di Congresso Regionale coincidono, finché permanga tale situazione, rispettivamente, con quelle del Coordinatore della Assemblea Territoriale e della stessa Assemblea Territoriale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo Articolo 15.2 laddove compatibili.

13. Organi politici regionali

1. Il Congresso regionale elegge tra i suoi componenti il Segretario ed, eventualmente, un Presidente e un Comitato direttivo regionale di cui al successivo comma 4.

2. Il Segretario regionale è eletto a maggioranza dei votanti che partecipano al Congresso. Con la stessa maggioranza si elegge una Segreteria regionale, composta dai Coordinatori delle Assemblee territoriali quali componenti di diritto, dagli eventuali Coordinatori regionali di rete eletti ai sensi dell'Articolo 7.3 e 7.4 nonché, su sua proposta, persone senza particolari incarichi, una delle quali è eletta con compiti di Segretario amministrativo.

3. Con la stessa maggioranza tutti i Congressi regionali possono eleggere un Presidente, con compiti di affiancamento del Segretario nella rappresentanza esterna del movimento e di conciliazione tra gli aderenti in caso di conflitto. Il Presidente dirige i lavori degli Organismi collettivi, Congresso o Comitato direttivo. Se non è eletto un Presidente, a ciò provvede il Segretario regionale.

4. I Congressi regionali che superano i quaranta componenti possono costituire un Comitato direttivo, del quale fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario regionale e il suo Vice quando previsto, il Segretario amministrativo, i Coordinatori di Assemblea Territoriale, nonché membri elettivi in numero non superiore alla componente di diritto. In tal caso la Segreteria si restringe alle persone senza incarichi particolari, più gli eventuali Coordinatori regionali di rete e un solo Coordinatore di Assemblea, di norma quello della città capoluogo regionale. Se si tratta di città metropolitana, con più Assemblee territoriali, i Coordinatori di queste possono nominare tra loro un Coordinatore metropolitano, che farà parte di diritto della segreteria regionale.

5. Le Organizzazioni regionali di cui al Titolo IV del presente Statuto hanno piena autonomia finanziaria e primaria responsabilità patrimoniale per le attività di loro iniziativa, salvo gli obblighi di cui all'Articolo 30.5 .

Il Comitato direttivo regionale, ove costituito, o il Congresso regionale, su proposta del Segretario regionale, può attribuire alle Assemblee Territoriali forme di autonomia per le attività di loro iniziativa.

14. Il Segretario regionale

1. Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica e legale del Movimento nell'ambito della propria Regione. Egli:

- coordina e promuove le attività del movimento nella regione, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione nazionale e del Segretario generale;

- con il Segretario amministrativo redige il piano finanziario regionale, secondo le linee stabilite dalla Direzione nazionale, presenta i bilanci consuntivi e preventivi, cura l'amministrazione regionale;

- realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra la realtà regionale e le realtà locali del Movimento, nonché di collaborazione con gli Organi nazionali;

- convoca Congresso e Direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti;

- propone eventualmente che sia eletto un Vicesegretario, indicandone il nominativo;

- propone, ai sensi degli Articoli 7.3 e 13.2 l'elezione dei Coordinatori regionali di rete e di persone senza particolari incarichi da associare alla Segreteria;

- nell'esercizio delle azioni di cui all'Articolo 1.4 sente la rete competente per materia, tra quelle di cui all'Articolo 7;

- sospende le attività locali che appaiono in grave contrasto con gli indirizzi del Movimento per il tempo strettamente necessario al compimento delle procedure di verifica politica e, eventualmente, disciplinari – da avviarsi contestualmente, e comunque per un periodo non superiore

a mesi 3, dandone comunicazione agli interessati;

- partecipa di diritto al Congresso regionale.

2. In caso di cessazione dalla carica del Segretario regionale, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato il Vicesegretario ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni il Congresso per una nuova elezione. In mancanza, il Segretario generale nomina un Commissario straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti del Congresso regionale, con ratifica della Direzione nazionale.

15. Il Comitato direttivo regionale

1. Il Comitato direttivo regionale programma le linee di politica e di finanza regionale e approva il bilancio. Sulla base delle indicazioni della Direzione nazionale, detta norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto in sede regionale e per adattare alle realtà locali le procedure elettorali. Decide sulla eventuale costituzione di nuove forme di organizzazione, anche decentrate, necessarie allo sviluppo del movimento.

2. Il Comitato regionale delibera validamente a maggioranza semplice quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Comitato regionale è convocato almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso deve altresì essere convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri. Il potere di convocazione può essere esercitato in via sostitutiva straordinaria dal Segretario generale.

4. Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti elettivi del Comitato si procede alla loro sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, ai sensi dell'Articolo 13.4, attraverso una nuova elezione da parte del medesimo Congresso regionale.

Titolo V Struttura nazionale

16. Il Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale approva e modifica lo Statuto su proposta del Collegio Nazionale di Garanzia; elegge il Presidente, il Segretario generale, la Direzione, il Collegio Nazionale di Garanzia; decide l'indirizzo generale del movimento.

2. Il Congresso nazionale è composto dai rappresentanti eletti nei Congressi regionali e dai rappresentanti eletti delle associazioni nazionali aderenti.

3. Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall'incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti nella regione di provenienza o, in mancanza, con persona scelta dal Comitato Direttivo regionale, ove eletto, o dalla Segreteria regionale.

4. Le elezioni per il Congresso nazionale sono indette, ai sensi dell'Articolo 8, dal Segretario generale alla scadenza ordinaria o, anticipatamente e in caso di grave crisi, dal Presidente su delibera della Direzione nazionale. Indette le elezioni, gli Organi collegiali e monocratici di ogni livello svolgono fino alla loro sostituzione attività di ordinaria amministrazione, garantendo la continuità e il funzionamento del Movimento.

5. Partecipano al Congresso il Presidente, che ne dirige i lavori, il Segretario generale, i tre componenti della Commissione elettorale nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, i Segretari regionali, il Coordinatore di ACN.

6. Le regioni in cui non si sia costituito, per qualsiasi ragione, il Congresso regionale, partecipano al congresso nazionale con delegati eletti in proporzione direttamente nelle Assemblee territoriali già costituite.

7. Il Congresso nazionale può dare mandato alla Direzione di allargare a maggioranza assoluta il numero di persone membri della stessa, senza superare il quarto dei suoi componenti originari al fine di integrare la rappresentanza del Movimento o rafforzare il suo collegamento con altre esperienze di cittadinanza attiva. In tal caso la Direzione stessa procede alla relativa elezione, salvo ratifica del Congresso.

8. Il Congresso nazionale può essere convocato dal Segretario generale a metà del quadriennio di mandato per una verifica generale di attività, ed è inoltre convocato in seduta straordinaria se lo richiedono un quarto dei suoi componenti o dei congressi regionali.

9. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e per le delibere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo approvazione o modifiche dello Statuto, che richiedono la maggioranza assoluta dei componenti.

17. Il Presidente di Cittadinanzattiva

1. Il Presidente di Cittadinanzattiva:

- ha, con il segretario generale, la rappresentanza politica del Movimento;

- convoca, nei casi previsti dallo Statuto, gli Organismi congressuali e di norma ne dirige i lavori;

- si pone come organo di equilibrio e di garanzia nella vita del Movimento nelle situazioni di crisi, mantenendo una interlocuzione costante con quanti lo richiedano e sollecitando il Collegio Nazionale di Garanzia a intervenire in funzione conciliativa;

- assicura che lo Statuto possa trovare corretta applicazione e a tal fine, in caso di dimissioni, impedimento di componenti del Collegio Nazionale di Garanzia o della Commissione elettorale centrale, esaurito l'elenco di cui all'Articolo 9.1, sentito il Segretario generale, nomina dei sostituti;

- propone al Congresso nazionale che siano eventualmente eletti uno o due vicepresidenti. Se non è indicato un vicario, il più anziano esercita i compiti del Presidente nel caso del comma seguente.

2. Se il Presidente viene a cessare per qualsiasi motivo dalla sua carica i suoi poteri sono temporaneamente assunti dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia.

18. Il Segretario generale di Cittadinanzattiva

1. Il Segretario generale:

- ha la rappresentanza legale e processuale di Cittadinanzattiva APS. Ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il potere di firma spetta, anche disgiuntamente, al Segretario amministrativo nazionale. Tali poteri possono essere delegati, anche disgiuntamente, per singoli atti o

categorie di atti dallo stesso Segretario generale e dal Segretario amministrativo nazionale. Con il Presidente, ha la rappresentanza politica generale del Movimento;

- coordina e promuove le attività del Movimento, nel quadro delle disposizioni statutarie e regolamentari, delle scelte congressuali nazionali e delle indicazioni della Direzione nazionale;

- sentiti -ove occorra- i Coordinatori delle reti, affida ad aderenti del Movimento il coordinamento di specifiche politiche, sulla base del riconoscimento di competenze, capacità e impegno e della loro rispondenza con i principi del Movimento e con sue finalità.

Tanto i Coordinatori di rete nazionali quanto gli aderenti responsabili nazionali di specifiche politiche operano in modo da integrare i loro programmi e le loro iniziative.

- propone che sia eletto un Segretario amministrativo nazionale, che ha firma disgiunta per gli atti di natura patrimoniale e redige con lui il piano finanziario nazionale consuntivo e preventivo, secondo le linee stabilite dalla Direzione;

- predisporre e redige annualmente il Bilancio sociale – art. 14.1 Codice del TS - e, nelle forme di legge, ne cura il deposito e la pubblicazione;

- propone alla Direzione nazionale i nominativi degli altri componenti della Segreteria nazionale, eventualmente indicando all'interno di questa uno o due Vicesegretari. Se non è indicato il vicario, il più anziano sostituisce il Segretario in caso di impedimento temporaneo;

- nell'esercizio delle azioni, di cui all'Articolo 1.4 sente la rete competente

per materia, tra quelle di cui all'Articolo 7;

- esercita potere generale di verifica sulle attività di ogni livello territoriale e delle reti, sospendendo le relative attività nei casi gravi di contrasto con l'indirizzo del Movimento e ne riferisce alla Direzione, Nazionale che delibera su sua proposta;

- avvia le procedure disciplinari per la esclusione o dispone la sospensione temporanea di un aderente, sentito il Segretario regionale competente;

- ha tutti gli altri poteri di proposta, di nomina e di convocazione, anche sostitutivi, attribuitigli dal presente Statuto.

19. La Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale coadiuva il Segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni. La Segreteria è costituita dal Segretario amministrativo nazionale e da componenti eletti dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario generale che ne determina il numero e ripartisce tra loro responsabilità specifiche per le varie politiche del Movimento. Sono membri di diritto della Segreteria nazionale i Coordinatori nazionali di rete.

2. Qualora per qualsiasi motivo il Segretario generale cessi dalla carica, la Segreteria conserva le sue funzioni fino alla elezione di un nuovo segretario.

3. Il Segretario generale, il Segretario Amministrativo ed uno o due Vice Segretari, di cui al precedente Articolo 18, ove nominati, costituiscono l'Organo di Amministrazione di Cittadinanzattiva APS il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.

20. La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale

- determina gli indirizzi delle politiche del Movimento, con carattere vincolante per tutti i livelli di esso;

- fatte salve le funzioni attribuite all'Organo di Amministrazione di cui al precedente Articolo 19.3, ha funzioni di Consiglio di Amministrazione approvando i bilanci consuntivi e preventivi, e può nominare e revocare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti di cui al precedente Articolo 11;

- elegge i componenti dell'Organo di controllo di cui all'Articolo 10;

- detta norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto: in particolare fissa le modalità di elezione dei rappresentanti e il numero degli eleggibili in ciascuna regione, approva un Regolamento generale delle elezioni;

- assume tutti i poteri del Congresso, quando questo non è riunito, salvo ratifica delle deliberazioni da parte del Congresso stesso.

2. La Direzione Nazionale nomina l'Organo collegiale di amministrazione di cui all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, la cui composizione e funzionamento sono precisati nel precedente Articolo 19.3.

3. Se ne fanno richiesta cinque Segretari regionali o comunque quindici suoi componenti, la Direzione organizza con proprio regolamento consultazioni di base nel Movimento su candidature contrapposte per le cariche di Segretario e/o Presidente nazionale.

4. Partecipano alla Direzione il Presidente e il Segretario generale, i loro eventuali Vice, il Segretario

amministrativo, i Segretari regionali e delle province autonome, i Coordinatori nazionali delle Reti. Altri componenti sono eletti di norma in numero di trenta dal Congresso nazionale e, in caso di cessazione per qualunque causa dall'incarico, sostituiti con i primi dei non eletti o, in mancanza, attraverso nuove elezioni.

5. La Direzione nazionale è convocata almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità dal Segretario generale. Essa può altresì essere convocata dal Presidente se lo richiede un terzo dei suoi componenti, o quando sono indette elezioni generali, o quando per qualunque ragione il Segretario generale cessa dall'incarico.

6. Le sue delibere sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi in cui sia disposto diversamente dal presente Statuto.

21. Conferenza permanente delle Regioni

1. La Conferenza permanente delle Regioni è composta dai Segretari regionali e delle Province autonome, che eleggono tra loro un Coordinatore e, su sua proposta, eventualmente uno o più Vice.

2. Ai suoi lavori possono partecipare il Segretario generale o componenti della Segreteria nazionale, qualora lo ritengano necessario, e su invito della stessa Conferenza altri Dirigenti del Movimento.

3. La Conferenza verifica l'impatto territoriale delle politiche del Movimento, elabora e rilancia le esperienze regionali e locali, concorre allo sviluppo delle relative organizzazioni del Movimento. Su tali materie formula proprie proposte o

esprime alla Direzione nazionale pareri obbligatori.

4. Per il proprio funzionamento, la Conferenza permanente delle Regioni gestisce autonomamente un fondo deliberato dalla Direzione Nazionale in sede di bilancio preventivo.

Titolo VI

Sanzioni politiche e disciplinari

22. Incompatibilità

1. Non vi è alcuna incompatibilità tra adesione al Movimento e partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con i principi di identità del Movimento contenuti nella Carta e nel presente Statuto.

2. Laddove ne derivi un conflitto di interessi, l'assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione nel Movimento è incompatibile con l'assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni di cui al comma precedente; b) o nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti; c) o in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività del Movimento.

3. Il Collegio Nazionale di Garanzia, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalle cariche del Movimento.

4. Nei casi di condanna definitiva per i reati previsti dal codice o da leggi speciali, il Collegio Nazionale di Garanzia può dichiarare la incompatibilità dell'interessato con la condizione di aderente a Cittadinanzattiva APS, valutando a tal fine i fatti ritenuti a suo

carico ed i suoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori del Movimento indicati nella Carta e nello Statuto.

5. Gli imputati dei reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Collegio Nazionale di Garanzia con divieto di far uso del nome e dei simboli del movimento fino alla definizione del procedimento.

6. È incompatibile con cariche individuali di coordinamento o segreteria nel Movimento la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso l'aderente ha obbligo di darne comunicazione al Segretario regionale, che ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell'articolo seguente.

7. È fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture del Movimento in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.

23. Esclusione

1. Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Collegio Nazionale di Garanzia, su proposta dei Segretari regionali interessati e, in via concorrente, dal Segretario generale, nei confronti di aderenti che operano in ambito locale o regionale. La esclusione è proposta dal Segretario generale nei casi di persone che operano a livello nazionale.

2. La esclusione di componenti del Collegio Nazionale di Garanzia compete alla Direzione nazionale su proposta del Presidente del Movimento.

3. Cause di esclusione sono: scoperta o insorgenza, non dichiarata dall'interessato, di situazioni di incompatibilità di cui all'Articolo 22;

violazioni gravi del presente statuto; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi del Movimento; ripetuti provvedimenti di sospensione confermati ai sensi dell'Articolo 24.

4. Le persone proposte per la esclusione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazioni al Collegio Nazionale di Garanzia e di essere ascoltate. Il Collegio, se delibera per la esclusione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all'esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l'immagine e le relazioni pubbliche del Movimento.

24. Sospensioni

1. Il Segretario regionale o, in sostituzione, il Segretario generale possono disporre la sospensione temporanea, fino a un anno, di un aderente nei casi di violazione dei doveri di lealtà e rispetto del Movimento e di ogni persona come esplicitati nel presente Statuto e nel Codice di Condotta.

2. Le persone sospese possono ricorrere al Collegio Nazionale di Garanzia. Il Collegio ha facoltà di *annullare*, confermare o attenuare la sanzione.

3. Il Collegio Nazionale di Garanzia, in ogni caso che sia sottoposto al suo esame e di sua competenza, ha facoltà di comminare a tutte le persone coinvolte richiami o censure, cui è data pubblicità nelle sedi del Movimento.

25. Revoca di incarichi

1. La revoca di incarichi di rappresentanza o di coordinamento del Movimento può essere disposta a seguito

di verifica politica da parte del Segretario regionale o generale, in cui emerga incompatibilità con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e irriducibilità del conflitto.

2. Deliberano in materia di ricorsi contro la revoca di incarichi di rappresentanza o di coordinamento i Comitati direttivi, ove costituiti, o i Congressi regionali, per i casi di loro competenza, e la Direzione nazionale sia per i casi di propria competenza, sia come istanza di appello rispetto a casi regionali. Gli interessati hanno diritto di conoscere puntualmente la contestazione e di essere ascoltati dagli organi politici superiori.

3. Si dà pubblicità a questi provvedimenti politici di norma nelle sole sedi del Movimento, salvo i casi in cui sia necessario tutelare il Movimento anche nei rapporti esterni nel rispetto delle norme sulla privacy.

4. Anche se non si è disposta una comunicazione esterna della revoca, le persone private dell'incarico devono immediatamente cessare da ogni attività inerente l'incarico revocato e ogni comportamento che possa creare confusione. Se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione, ai sensi dell'Articolo 23.3.

26. Decadenza

1. I componenti, sia eletti che di diritto, degli Organi collegiali del Movimento, tanto a livello regionale che nazionale, decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze consecutive. Ne danno loro comunicazione i Segretari competenti, i quali provvedono contestualmente a convocare gli Organi collegiali di riferimento per la loro sostituzione.

27. Mozioni di sfiducia e scioglimenti

1. Salvo i casi di cui agli articoli precedenti, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia approvata dallo stesso Organo che ha proceduto all'elezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall'organo che li ha conferiti.

2. Nei casi gravi di inerzia di Rete o Assemblea territoriale, o viceversa di conflitto irriducibile di esse con l'indirizzo generale, esperiti i tentativi di chiarificazione e conciliazione del Collegio Nazionale di Garanzia, si procede allo scioglimento con delibera del Congresso competente.

3. Si procede allo scioglimento di un Comitato direttivo regionale o della Direzione nazionale quando viene a mancare per tre sedute consecutive il numero legale. Gli organi competenti provvedono a convocare al più presto i rispetti Congressi per la ricostituzione degli organismi, mentre le funzioni loro spettanti sono esercitate provvisoriamente dai rispettivi Segretari o, ove manchino, si procede alla nomina di Commissari ai sensi del comma seguente.

4. In caso di scioglimento di un Congresso regionale o del Congresso nazionale per grave crisi politica, le loro funzioni sono assunte provvisoriamente dagli Organi collegiali di direzione. In tali casi, se viene a mancare il quorum di validità dei Direttivi o della Direzione, nelle materie di particolare urgenza deliberano i Segretari regionali o il Segretario generale, con l'assistenza del Presidente. Ove manchino anche i Segretari, il Presidente nomina Commissari con mandato vincolato a specifici atti.

Titolo VII Patrimonio e responsabilità

28. Simboli

1. Sono simboli di Cittadinanzattiva APS il nome e il logo originale del Movimento Federativo Democratico (MFD), il nuovo nome di "Cittadinanzattiva" e il logo ove figura il nome dell'organizzazione e la figura stilizzata del cittadino che attraversa la città, quelli relativi alle reti di cui all'art. 5, ai progetti registrati come PIT-Salute e PIT-servizi, al "Premio Alesini", tutti regolarmente depositati.

2. Le Organizzazioni regionali possono adottarne di simili, con la integrazione del nome della Regione. Il Segretario generale deposita per la registrazione ogni altro simbolo di nuove aree specifiche di attività o di nuove iniziative del Movimento.

29. Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio di Cittadinanzattiva APS è costituito da beni mobili e immobili che pervengono da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti.

2. Cittadinanzattiva APS dispone del suo patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di Cittadinanzattiva hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la

documentazione relativa a chi li rileva dall'incarico e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa di una organizzazione regionale il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto all'Organizzazione nazionale. Se questa si scioglie per qualsivoglia causa, il patrimonio residuo è devoluto a FONDACA (Fondazione per la Cittadinanza Attiva) previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta per legge.

30. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Organizzazione nazionale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Segretario generale e il Segretario amministrativo nazionale predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre, entro il 31 maggio, all'approvazione della Direzione nazionale di cui al precedente Articolo 20, previa verifica da parte dell'Organo di controllo come indicato all'Articolo 10 del presente Statuto.

Di norma entro febbraio di ciascun anno, e comunque non oltre i termini fissati per il consuntivo, è predisposto dai medesimi soggetti un bilancio preventivo. Fino all'approvazione di esso da parte della Direzione Nazionale, si procede con esercizio provvisorio.

3. La comunicazione della riunione della Direzione nazionale indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere

trasmessa ai componenti, almeno quindici giorni prima, con raccomandata, telegramma o con posta certificata.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede nazionale nei quindici giorni che precedono la riunione della Direzione Nazionale, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

5. Gli stessi termini valgono per i bilanci regionali ed è fatto obbligo a tutti i Segretari regionali di inviare copie dei bilanci alla Direzione nazionale.

I bilanci nazionale e regionali sono pubblicati annualmente in apposita sezione del sito Internet di Cittadinanzattiva.

31. Registro dei volontari

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017, è istituito il Registro dei volontari che sono soggetti agli obblighi ed ai diritti ivi previsti. Tale Registro è tenuto ed aggiornato dalla Segreteria Nazionale e le Organizzazioni regionali dovranno comunicare annualmente i dati dei volontari da loro registrati.

32. Avanzi di gestione

1. A qualsiasi livello di organizzazione di Cittadinanzattiva APS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. È fatto obbligo agli Organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di Cittadinanzattiva APS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. I proventi delle attività non possono essere in alcun caso divisi tra gli aderenti, anche in forme indirette.

33. Disposizioni finali

1. Il presente Statuto di Cittadinanzattiva APS, approvato dalla Direzione Nazionale in data 15 Giugno 2019, al n. con Atto pubblico Rogito Notaio Dottoressa Anna Barachini in Roma, sottoposto a Registrazione nelle forme di legge (*a Roma 2 il 17 Giugno 2019 - al n. 17181 - Serie 1T*), è vincolante per tutti gli aderenti.

2. Il Congresso Nazionale dà specifico mandato al Segretario generale per le eventuali modifiche, non sostanziali, dello Statuto richieste da organi o autorità di controllo e vigilanza.

3. I livelli regionali di Cittadinanzattiva APS adeguano il loro Statuto al D.Lgs 117/2017 in conformità e coerenza con lo Statuto Nazionale di Cittadinanzattiva APS.

Allegato allo Statuto e parte integrante di esso è la Carta d'identità di Cittadinanzattiva.

CARTA D'IDENTITA' DI CITTADINANZATTIVA.

12. Storia, finalità e definizione di Cittadinanzattiva.

Cittadinanzattiva è il nuovo nome che nel Congresso di Chianciano, 12-17 giugno 2000, il Movimento federativo democratico si è dato, cambiando la propria forma organizzativa e lo Statuto, ma non il progetto politico e culturale da cui è nato nel 1979. In oltre vent'anni di pratica civica e esperienza di tutela dei diritti il Movimento ha dato corpo a nuovi strumenti della cittadinanza, quali i Tribunali per i diritti del malato, le Carte della qualità nei servizi, le figure di Procuratori dei cittadini antesignane del Difensore Civico previsto in molti statuti comunali, i progetti integrati di tutela (PIT Servizi e PIT salute), il coordinamento di operatori della giustizia per la garanzia del cittadino e una riforma anche di questo "servizio" (CGD); nonché a incontri e collaborazioni tra esperienze diverse di associazionismo e terzo settore (Parte Civile, per la riforma della costituzione; partecipazione al Forum del Terzo Settore; impegno per l'eguaglianza dei diritti nel federalismo). Il nuovo nome rende del tutto evidente il fondamento sostanziale di queste esperienze e la diversa forma organizzativa costituisce sviluppo e compimento del progetto originario: in questo senso Quel progetto deve ritenersi pienamente riuscito e vive una nuova stagione nella forma di Cittadinanzattiva. Qui di seguito sono ribaditi principi di identità e carattere aperto e progressivo d'una "formazione sociale" in cui si esplica la personalità dei singoli e si partecipa concretamente alla "organizzazione politica, economica e sociale del Paese" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana.

Cittadinanzattiva promuove la sovranità pratica dei cittadini e dei loro gruppi nell'esercizio della tutela sociale dei diritti e rinuncia quindi a regolare in maniera uniforme la vita interna delle diverse realtà locali, valorizzandone nel contempo il pluralismo delle forme e delle esperienze. Cittadinanzattiva crede nel federalismo e ne promuove la cultura, ponendosi come soggetto di riforma federale dello stato.

Cittadinanzattiva persegue finalità di solidarietà sociale. Promuove e sostiene azioni individuali o - collettive dirette a prevenire, a limitare o a rimuovere posizioni di soggezione e di sudditanza, situazioni di sofferenza, di disagio e di discriminazione, pericoli per le libertà personali e collettive, attentati all'integrità fisica e psichica e alla dignità delle persone, che si producono, in particolare, negli ambiti dei servizi pubblici e sociali, dell'informazione, dei consumi privati, dei rischi civili e del territorio, nelle aree urbane, nell'ambiente, nel mondo del lavoro e nelle regioni meridionali del paese che patiscono i limiti e le carenze di uno sviluppo diseguale.

Cittadinanzattiva opera sullo sfondo d'una crisi delle forme statuali e nell'emergere del processo di liberazione dei popoli, che ha ispirato e ispira movimenti e partiti democratici e di progresso e che anima gran parte delle costituzioni degli stati democratici e in particolare la Costituzione italiana. Il Movimento si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

Cittadinanzattiva riafferma la validità della democrazia pluralista, ma rileva l'inadeguatezza dei progetti. e degli assetti democratici sin qui sperimentati; si fa carico di rappresentare e combattere lo scarto tra stato e società, tra società politica e società civile, tra partiti ed elettori, tra governanti e governati, tra stato sociale e bisogni, tra rappresentanza politica ed esistenza umana; propone, a tal fine, di dotare i poteri democratici di base di un nuovo sistema di rappresentanza sociale, teso a realizzare forme le più ampie e incisive possibili di democrazia diretta.

Per tutto questo Cittadinanzattiva è un soggetto politico in senso pieno, che non mira a trasformarsi in un partito né a far parte di coalizioni, ma si caratterizza in quanto:

- si propone alla società italiana come occasione generale e permanente di tutela dei diritti dei cittadini, avendo per obiettivo una tutela sociale e collettiva, libera e articolata nelle forme, a favore sia dell'individuo, sia di categorie, gruppi e aggregazioni e come punto di riferimento per lo sviluppo in Europa di una politica di tutela dei diritti che abbia al suo centro l'intervento diretto dei cittadini;
- invita a tale fine chiunque, sia esso italiano o straniero, viva direttamente o indirettamente situazioni di soggezione o di perdita di spazi di libertà, a partecipare a un itinerario di liberazione da condizioni di subalternità per accedere pienamente allo statuto di cittadino cosciente dei propri diritti e consapevole dei propri doveri, elevando a simbolo di questa azione di massa la figura del cittadino comune, segno di contraddizione di un assetto istituzionale che attualmente non è in grado di garantire a tutti una effettiva tutela dei diritti;
- è schierato con le persone, i gruppi, le categorie e le classi sociali che rischiano l'emarginazione, sia in senso culturale che materiale, o sono effettivamente emarginati, vale a dire è schierato con la maggioranza della popolazione;
- interpreta positivamente la soggettività delle masse e vede in essa le realtà dei cittadini organizzati, del volontariato, dei movimenti sociali, delle nuove forme di associazionismo, delle comunità di assistenza e dei fenomeni di intelligenza diffusa e di leadership popolare, come un insieme di poteri di base che si propone di costituire come potere in senso costituzionale, nel quadro di un rapporto di dialogo tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, nell'ambito di un effettivo processo di riforma istituzionale;
- è un sistema di rapporti tra persone; gruppi, associazioni, movimenti e formazioni di vario tipo che costituiscono un legame federativo, senza forme di appartenenza, come espressione di una vasta base sociale, per dare vita sul territorio ad un'azione di autogoverno e di tutela dei diritti in forma permanente;
- è una sede di accoglienza dei leader di base che emergono dalla vita sociale e si impegna a sostenerli anche materialmente, a curarne la formazione e a collaborare con la loro azione sul piano sociale, culturale e politico, anche al fine di arricchire con nuove risorse umane la cultura democratica.

Cittadinanzattiva si costituisce interlocutore criticamente costruttivo delle forze sociali e culturali, delle istituzioni dello stato, delle autonomie locali, dei partiti politici, del mondo della produzione e del lavoro, dei soggetti dell'informazione, e indica nella democrazia diretta, nel potere di base, nella federatività, nella espansione della dimensione collettiva, nell'esercizio del consenso attivo dei cittadini, nella lotta per il diritto e la sua attuazione, le grandi strategie di una politica che ha come obiettivi il governo e lo sviluppo della società italiana, nel quadro di una auspicata ripresa della cultura democratica e progressista, quale più autentico interprete dell'interesse generale.

13. Modalità di azione per la tutela dei diritti

Cittadinanzattiva opera secondo le seguenti modalità:

a) dovunque un essere umano, nell'ambito del territorio italiano, si trovi in situazioni di soggezione, sofferenza e alienazione e queste situazioni siano imputabili a responsabilità individuali, sociali, organizzative, istituzionali o culturali, Cittadinanzattiva interviene in sua difesa, senza distinzioni di razza, nazionalità, condizione sociale, sesso, età, religione, appartenenza politica e statuto giuridico, e agisce nei confronti di qualsiasi soggetto, sia di diritto pubblico che di diritto privato, attraverso un'azione di tutela diretta o con l'affermazione di nuovo diritto;

b) l'intervento di Cittadinanzattiva è attuato:

- per iniziativa e con il concorso dei cittadini;
- con il sussidio di strutture organizzative proprie o messe a disposizione da altri soggetti pubblici o privati

che condividano le finalità del Movimento, e con il coinvolgimento responsabile di tecnici, di operatori, di amministratori e di dipendenti pubblici;

- con la partecipazione dell'opinione pubblica e attraverso la collaborazione con i mezzi di comunicazione di massa;
- sia in presenza di situazioni giuridiche soggettive facilmente riconoscibili quali diritti violati, sia di fronte a posizioni la cui tutela in ogni caso può essere valutata positivamente per l'ordinamento giuridico e per il bene comune;
- come sforzo comune di tutti gli interessati nella ricerca, nella individuazione e nell'attuazione delle soluzioni possibili;
- in forme che non escludono il ricorso all'autorità giudiziaria, la protesta pubblica, la pressione o la campagna di opinione, ma prediligono l'esercizio dei poteri di interpretare le situazioni, di mobilitare le coscienze, di rimediare agli intoppi istituzionali e infine di conseguire immediatamente i cambiamenti materiali della realtà che permettono il soddisfacimento dei diritti violati o la rimozione delle situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia;

c) Cittadinanzattiva impegna nella propria azione di tutela criteri che tengano conto:

- dell'interesse generale del paese, come discriminante per la soluzione di eventuali conflitti normativi e come criterio guida di una politica nazionale per il diritto;
- dell'informazione, da trarre sia dalla ricerca scientifica e dall'ascolto diretto dei cittadini, sia dall'interlocuzione con le pubbliche amministrazioni;
- della prevenzione, per evitare il ripetersi e il riprodursi in scala di massa di violazioni dei diritti o il perpetrarsi di situazioni di sofferenza inutile e di soggezione;
- della concretezza, al fine di orientare l'azione di tutela dei diritti dei cittadini alla rimozione delle cause culturali, politiche, sociali, economiche e istituzionali di fenomeni di sofferenza di massa;
- della responsabilità, al fine di rendere operativo il legame tra i diritti dei cittadini e i corrispondenti doveri dei titolari delle funzioni amministrative, professionali, istituzionali, sociali e culturali.

14. Relazioni con soggetti diversi

Cittadinanzattiva afferma il diritto dei cittadini, degli operatori dei servizi, degli amministratori, degli operatori politici, dei giornalisti, dei ricercatori sociali e di ogni altro soggetto legittimamente interessato, all'accesso alle situazioni di sofferenza e lesione e quindi alla libera circolazione delle persone e delle informazioni nelle aree dei servizi di ogni tipo, fatte salve accertate esigenze di riservatezza. Cittadinanzattiva si impegna, ogni qualvolta norme di legge o regolamenti riducano la libertà di circolazione delle persone e delle informazioni, nonché la libertà di intervento e di rappresentanza dei cittadini, anche in presenza di patenti violazioni dei diritti o di diffuse situazioni di soggezione o di sofferenza ingiustificata, a propugnare soluzioni nelle quali il diritto, le leggi generali e le norme costituzionali prevalgano nel caso concreto sulle norme speciali, sui regolamenti e sui comportamenti della pubblica amministrazione. In ogni caso il Movimento sostiene il diritto dei cittadini all'interlocuzione pubblica con le amministrazioni su questioni attinenti all'esercizio e alla tutela di diritti e alla difesa dell'integrità fisica e psichica e della dignità delle persone.

Cittadinanzattiva nell'adempimento degli impegni derivanti dall'applicazione di Questa Carta è aperta ad una specifica collaborazione con:

- le forze sindacali, nella prospettiva di un passaggio da un modello statalista e burocratico di welfare a una realtà di welfare community;
- le amministrazioni, specialmente quelle degli enti locali, nella prospettiva di un federalismo degli eguali diritti;
- i gruppi, le organizzazioni e le associazioni dei cittadini, per la riforma della politica;
- il mondo della scienza, della tecnica e della cultura, con l'intento di costituire un'alleanza tra cittadini e alta cultura, per una cooperazione fattiva nell'azione di tutela dei diritti e sul tema dell'informazione.

Cittadinanzattiva sollecita il Parlamento e il Governo, per quanto di loro rispettiva responsabilità, ad assumere il tema dei diritti dei cittadini come strategia di politica nazionale per l'attuazione dei principi della carta costituzionale; opera per una ripresa del ruolo delle istituzioni dello Stato e delle autonomie locali come garanti e promotori dei diritti dei cittadini; si adopera affinché le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni regionali e locali riconoscano la fecondità istituzionale degli organismi popolari di tutela dei diritti dei cittadini e ne valorizzino il ruolo e il contributo nella ordinaria azione di governo; apre un confronto con le forze politiche e sociali del paese sulla questione della tutela effettiva dei diritti dei cittadini, contro la logica dello scambio politico e le forme clientelari di protezione, riconoscendo peraltro ai partiti una irrinunciabile finzione di indirizzo e di integrazione degli interessi particolari nell'interesse generale del paese; si pone come interlocutore della magistratura, per la particolare finzione istituzionale che essa riveste nella tutela dei diritti, e cerca di realizzare azioni di stimolo e momenti di confronto.

15. Poteri e risorse

Cittadinanzattiva è un sistema pluralistico di poteri, derivanti dall'esercizio della democrazia diretta nell'ambito della tutela dei diritti dei cittadini, che si manifesta in quell'insieme di azioni compiute da singoli e da gruppi aderenti al Movimento, che condividono i principi di identità di Questa Carta e operano secondo il suo Statuto nel rispetto delle deliberazioni del Congresso e degli altri organi statutari. Si applicano a tutti gli aderenti il criterio generale di verifica periodica circa l'efficacia degli interventi di tutela realizzati, nonché quello dell'assenza di incompatibilità morali e politiche.

Sono poteri del Movimento:

1. il potere di base, che si manifesta nelle Assemblee territoriali e che è per sua natura tradotto in diritti di parola, proposta, voto, candidatura;
2. il potere di studio, di elaborazione, di confronto e progetto, che si esplica soprattutto nelle reti in cui si articola l'attività del Movimento;
3. il potere di critica, da esercitare con trasparenza in ogni sede di dibattito o decisione nel rispetto della dignità di ogni persona e con il necessario senso di responsabilità verso il Movimento;
4. il potere di decisione degli organi collegiali o monocratici, previsti in Statuto;
5. il potere di attuazione, che compete a semplici aderenti come ai dirigenti per rendere costantemente e tempestivamente operative le decisioni prese, contrastando posizioni di mancata assunzione di responsabilità e nel rifiuto di ogni forma di assemblearismo;
6. il potere di verifica e di controllo, da attuare periodicamente e in corso d'opera nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'attività del Movimento;
7. il potere di sospensione o esclusione e allontanamento di coloro che risultino in posizione di incompatibilità morale con i principi di questa Carta o abbiano nuociuto all'immagine o a iniziative del Movimento, secondo i casi previsti dallo Statuto. Il nome, i simboli, il materiale, le informazioni e le strutture politiche e organizzative di Cittadinanzattiva sono legittimamente usati se ricorre autorizzazione o delega degli organi responsabili ai sensi dello Statuto.
8. Il Movimento promuove e sostiene l'attivazione dei cittadini comuni, con l'obiettivo di rendere stabile e permanente nel tempo la politica di tutela dei diritti, attraverso:
9. l'attivazione di un assetto organizzativo diffuso in tutto il territorio nazionale, con particolare rilievo alle dimensioni locali, al fine di impiegare e valorizzare nel miglior modo risorse umane, tecniche e finanziarie;
10. la crescita di una dimensione finanziaria, garantita dall'impegno di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Movimento e collegata non solo a una mera condizione di esistenza del Movimento stesso, ma alla realizzazione di imprese di alto valore sociale, politico e istituzionale nel campo della tutela dei diritti dei cittadini;

11. lo sviluppo di una professionalità finalizzata al potenziamento e alla diffusione di tecnologie relative alla tutela dei diritti dei cittadini, e orientata anche alla costruzione di una dimensione professionale autonoma, non legata all'ottica del funzionariato, ma alla produttività sociale del potere diffuso;
12. l'affermazione di una dimensione della militanza, da intendere come disponibilità e impegno nell'area della gratuità a favore dei diritti dei cittadini, da esercitarsi sempre e comunque a tutti i livelli della vita del Movimento.